



COMUNE DI CASTEL DEL PIANO

Provincia di Grosseto

Via G. Marconi, 9

Tel. 0564 973511 – Fax 0564 957155

SERVIZIO 1 - AMMINISTRATIVO

e-mail: r.pieri@comune.casteldelpiano.gr.it

http: www.comune.casteldelpiano.gr.it

Bando di concorso

per l'assegnazione, per l'anno 2010, di contributi ad integrazione dei canoni di locazione, ai sensi:

- dell'art. 11, comma 8, della legge 9 Dicembre 1998 n. 431, che istituisce il Fondo nazionale per l'accesso alle abitazioni in locazione;
- del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 Giugno 1999;
- dei decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 settembre 2005 n. 1998/C2 e 28 novembre 2005, n. 2543/C3;
- della Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 41;
- del vigente Piano Sociale Regionale, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale 24 luglio 2002, n. 122, e successivi aggiornamenti;
- della deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 71 del 6 febbraio 2006;
- della deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 145 del 26 febbraio 2007 avente ad oggetto “ Criteri di ripartizione del fondo per l'integrazione dei canoni di locazione previsto dall'art 11 della L.431/98 di cui all'allegato “A” della DGR n° 71/06. Integrazione ”;
- della deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 258 del 07/04/2008;
- della deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 265 del 06/04/2009;
- del decreto dirigenziale Regione Toscana n. 1191 del 19.03.2010;
- della determinazione n. 114 del 29 marzo 2010, di approvazione degli schemi di bando e di domanda;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RENDE NOTO

Che a partire **dal 01 aprile 2010 e fino al 31 maggio 2010**, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione.

ARTICOLO 1 – Requisiti per l'ammissione al contributo

1. Per l'ammissione al contributo è necessario il possesso di **tutti** i seguenti requisiti:

1. 1. residenza anagrafica nel comune di Castel del Piano;
2. 2. soddisfare le condizioni previste dalla Tabella A, lettere c) e d) della Legge Regionale Toscana 20 dicembre 1996, n. 96, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alla non titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su alloggi (gruppo catastale A, categorie da 1 a 11 comprese) adeguati alle esigenze della famiglia, nel territorio comunale o in qualsiasi altra località;
3. 3. essere titolare di un regolare contratto di locazione ad uso abitativo, regolarmente registrato, riferito all'abitazione, sia essa di proprietà privata o pubblica, adibito ad

abitazione principale, corrispondente alla propria residenza anagrafica, redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula, anche avente natura transitoria, purché conforme agli Accordi Territoriali o, in mancanza di quest'ultimi, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Ministeriale 14 Luglio 2004, regolarmente registrato ed in regola con le registrazioni annuali, intestato al richiedente o ad un componente il proprio nucleo familiare. Qualora il contratto prodotto non fosse pienamente rispondente ai requisiti di cui sopra, la domanda, fermo restando il possesso degli altri requisiti del presente bando, verrà comunque accettata ma, in tal caso, l'erogazione del contributo sarà vincolata alla regolarizzazione del contratto stesso che dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2010;

4. 4. avere un I.S.E. (Indicazione della Situazione Economica), riferito ai redditi prodotti nell'anno 2009, non superiore ad €26.587,925;
5. 5. trovarsi in una delle seguenti condizioni:
 - a) a) avere un I.S.E. uguale o inferiore all'importo di due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2010 (pari ad €11.985,22), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14%;
 - b) b) avere un I.S.E. superiore all'importo sopra indicato di €11.985,22 e non superiore ad €26.587,925, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24%; in questo caso l'I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non deve essere superiore ad €14.715,00 (limite per l'accesso agli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica, fissato dalla Regione Toscana con Deliberazione della Giunta n. 628/20.07.2009).
6. 6. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 13 del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge n. 133 del 6 agosto 2008, ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi, come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo, devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione;

2. I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e permanere al momento della erogazione del contributo.

3. Il contributo di cui al presente bando non può essere cumulato con altri benefici pubblici, da qualunque Ente erogati, a titolo di sostegno alloggiativo. La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al bando di concorso. I beneficiari del contributo che siano anche inseriti nelle graduatorie per assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica perdono il diritto al contributo nel momento in cui prendono possesso dell'alloggio eventualmente assegnato o se rifiutano di farlo.

ARTICOLO 2 – I.S.E. e canone di locazione di riferimento

1. La certificazione I.S.E. ed I.S.E.E., da allegare alla domanda di contributo pena esclusione, dovrà avere validità almeno sino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, come fissato al seguente articolo 9. **Il Comune si riserva la facoltà di richiedere l'aggiornamento di tale certificazione ove questa non faccia riferimento ai redditi dell'anno 2009.**

2. La certificazione suddetta viene presentata dall'interessato nel rispetto delle norme per essa fissate con D. Lgs. n. 109/1998, D. Lgs. n. 130/2000 e D.P.C.M. n. 221/1999, con particolare riferimento alla individuazione del nucleo familiare.

3. L'erogazione del contributo a chi avrà dichiarato "I.S.E. zero" sarà possibile solo in presenza di certificazione del competente Servizio Sociale della Società della Salute, che attesta che il richiedente usufruisce di assistenza da parte del medesimo. **Tale certificazione dovrà essere**

prodotta da tutti coloro il cui I.S.E. risulterà inferiore all'importo annuo del canone di locazione.

4. In caso di residenza nell'alloggio di due o più nuclei familiari, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

ARTICOLO 3 – Documentazione ed autocertificazione dei requisiti

1. Ai sensi D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445, il richiedente può autocertificare i requisiti e le condizioni per richiedere il contributo previsti dal precedente articolo 1, fatta eccezione per la certificazione prevista dall'articolo 2 per chi avrà dichiarato "I.S.E. zero" o comunque inferiore all'importo del canone di locazione, nonché per le ricevute comprovanti il pagamento del canone di locazione. In caso di dichiarazione mendace, falsità in atto o uso di atti falsi, oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. N. 445/2000, l'Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio eventualmente concesso.

2. Il contributo statale, regionale e comunale previsto dall'art. 11 della Legge 431/98 non può essere cumulato con altri benefici pubblici da qualunque ente erogati a titolo di sostegno alloggiativo. La non sussistenza di altri diversi benefici deve essere autocertificata nella domanda di partecipazione al bando di concorso.

ARTICOLO 4 – Selezione delle domande

1. I richiedenti in possesso dei requisiti previsti dal presente bando sono collocati in una delle seguenti fasce di reddito:

- **Fascia A:** se l'I.S.E. risulta uguale o inferiore all'importo di due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2010 (pari ad € 11.985,22), ed il canone di locazione incide su di esso per più del 14%;
- **Fascia B:** se l'I.S.E. è superiore ad € 11.985,22 e non superiore ad € 26.587,925, ed il canone di locazione incide su di esso per più del 24%, purché l'I.S.E.E. non sia superiore ad € 14.715,00.

ARTICOLO 5 – Formazione e pubblicazione della graduatoria

1. **Istruttoria delle domande** - Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità, accerta che siano soddisfatti i criteri di cui all'articolo 1, determina la fascia di appartenenza della domanda e la percentuale di incidenza del canone.

2. **Graduatoria provvisoria e definitiva** - La Commissione Comunale Alloggi entro 30 giorni successivi al termine fissato dal bando per la presentazione delle domande, procede all'approvazione della graduatoria provvisoria, suddivisa per fasce secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda. La graduatoria provvisoria viene adottata con atto del Responsabile del Servizio ed è immediatamente affissa all'albo pretorio del Comune con l'indicazione dei tempi e modi per l'opposizione ed il nome del responsabile del procedimento.

Il Comune comunicherà, a mezzo di lettera raccomandata, ai soli concorrenti esclusi le motivazioni che hanno determinato il non accoglimento della domanda.

Ai sensi della legge 241/90 il Comune in sede istruttoria, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.

Avverso il provvedimento con cui è stabilita la posizione in graduatoria è possibile proporre ricorso, entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria all'albo pretorio, alla Commissione Comunale Alloggi di cui all'art 4 della L.R.T. n 45/98 che decide entro 15 giorni. Successivamente la Commissione redige la graduatoria generale definitiva che adottata con atto dirigenziale è pubblicata all'albo pretorio dell'ente per 15 giorni consecutivi.

ARTICOLO 6 – Validità della graduatoria

1. La graduatoria ha efficacia sino al provvedimento con cui viene disposta la liquidazione del contributo ai beneficiari.

ARTICOLO 7 – Durata ed entità del contributo

1. Il contributo ha durata corrispondente alla vigenza del decreto 7 Giugno 1999 del Ministero dei Lavori pubblici, attuativo dell'art. 11 della Legge 431/1998 ed è erogato nei limiti delle risorse disponibili.

2. La misura del contributo viene determinata come sotto specificato, fatto salvo quanto previsto nel successivo articolo 8:

- a) a) per i richiedenti collocati nella fascia "A" ai sensi del precedente articolo 4, il contributo equivale alla parte del canone di locazione che eccede il 14% dell'I.S.E., fino a concorrenza del canone medesimo e comunque fino ad un massimo di € 3.100,00 annui;
- b) b) per i richiedenti collocati nella fascia "B" ai sensi del precedente articolo 4, il contributo equivale alla parte del canone di locazione che eccede il 24% dell'I.S.E., fino a concorrenza del canone medesimo e comunque fino ad un massimo di € 2.325,00 annui;

3. Il contributo decorre dall'1 gennaio 2010, o dalla data di attribuzione della residenza anagrafica nell'alloggio per cui è stato stipulato il contratto di locazione, se successiva, e fino al 31 dicembre 2010.

ARTICOLO 8 – Modalità di erogazione del contributo

1. Il Comune provvede alla liquidazione del contributo in unica soluzione, in base alle risorse messe a disposizione da parte della Regione Toscana. Non sono previste integrazioni con fondi del bilancio comunale.

2. I contributi vengono erogati in base alla graduatoria definitiva, fino ad esaurimento delle risorse e secondo il seguente ordine di priorità:

- a) contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A;
- b) contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.

3. Ove le risorse disponibili non consentano di concedere il 100% del contributo spettante agli aventi diritto, collocati in fascia A, il contributo medesimo verrà erogato a ciascuno degli interessati nella identica minore percentuale del finanziamento ricevuto rispetto al fabbisogno.

4. Entro il 31 Dicembre 2010 coloro che hanno ottenuto il contributo sono tenuti a presentare all'ufficio Segreteria del Comune copie delle ricevute dei pagamenti del canone di locazione effettuati nell'anno 2010, pena la revoca dei benefici concessi e l'attivazione delle conseguenti azioni di recupero delle somme eventualmente erogate.

5. Ove dalle ricevute presentate si evinca la morosità, presente alla richiesta di contributo o sopravvenuta, del locatario, il contributo verrà erogato al proprietario, interamente o fino a concorrenza dei canoni non corrisposti, purché il proprietario medesimo sottoscriva esplicito impegno a non attivare procedure di sfratto sull'eventuale debito residuo, almeno sino al 30 aprile 2011.

6. Ove dalle medesime ricevute si accerti un canone superiore a quanto dichiarato nella domanda, non sarà corrisposto alcun contributo aggiuntivo; ove tale canone risulti invece inferiore a quanto dichiarato nella domanda, il contributo sarà rideterminato di conseguenza.

7. Il contributo potrà essere erogato anche agli eredi dell'interessato eventualmente deceduto, purché presentino apposita istanza, correlata da atto notorio o certificazione del proprio stato di erede, oltre alle ricevute del canone di locazione corrisposto.

ARTICOLO 9 – Distribuzione, termini e modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune e distribuiti presso l'ufficio Protocollo, con orario dal Lunedì al Sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00. Il presente bando ed i modelli di domanda sono pubblicati sul sito ufficiale del comune: www.comune.casteldelpiano.gr.it.
2. Le istanze, debitamente sottoscritte, devono essere corredate di tutta la necessaria ed idonea documentazione e indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al bando, ed essere presentate presso l'ufficio Protocollo del Comune o spedite tramite raccomandata A.R. **entro il 31 maggio 2010** al seguente indirizzo: Comune di Castel del Piano, via G. Marconi, n. 9 – 58033 Castel del Piano (GR). Per le domande spedite a mezzo raccomandata farà fede il timbro dell'Ufficio Postale accettante.
3. A sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003 s.m.i., sulla tutela dei dati personali, si precisa che i dati contenuti nelle domande saranno raccolti, elaborati e conservati unicamente per le finalità previste dalla Legge n. 431/1998.

ARTICOLO 10 – Controlli e sanzioni

1. L'Amministrazione Comunale procederà, come previsto dal Decreto Legislativo n. 109/1998 e dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, alla effettuazione di idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate con la domanda di ammissione al contributo. A tal fine, l'elenco degli aventi diritto al beneficio sarà inviato al Comando della Guardia di Finanza competente per territorio. Ferme restando le sanzioni penali previste dalla legge, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante, con apposito atto motivato del Responsabile del Servizio, verrà dichiarato decaduto dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
2. L'Amministrazione comunale agirà inoltre per il recupero delle somme indebitamente percepite gravate di interessi legali.

ARTICOLO 11 – Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla seguente normativa:
 - 1) Legge 9 Dicembre 1998 n. 431;
 - 2) Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 7 Giugno 1999;
 - 3) Legge Regionale Toscana 24 febbraio 2005, n. 41;
 - 4) Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 71 del 6 febbraio 2006;
 - 5) Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 145 del 26 febbraio 2007;
 - 6) Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 258 del 07 aprile 2008;
 - 7) Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 265 del 06 aprile 2009.
2. Ai sensi del D.Lgs. 241/1990 e s.m.i., è nominato Responsabile del presente procedimento, l'istruttore Mario Fazzi, reperibile al n. telefonico 0564 – 973524 con indirizzo e-mail: m.fazzi@comune.casteldelpiano.gr.it

Castel del Piano, 01/04/2010

Il Responsabile del Servizio Amministrativo
- D.ssa Roberta Pieri -